

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 41

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DALLA CHIESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2001

—————

Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'esperienza della XIII Legislatura ha confermato l'inadeguatezza delle procedure vigenti ai fini di una corretta applicazione dell'articolo 68 della Costituzione. Tale articolo, come è noto, si prefigge di offrire alcune tutele fondamentali al libero esercizio della funzione parlamentare ponendo il singolo parlamentare e il Parlamento stesso al riparo da forme di arbitrio e di interferenza contrastanti con i principi dell'assetto democratico; oltre che di valorizzare in massimo grado la capacità di espressione dei titolari del mandato di rappresentanza popolare.

Pur dopo la riforma dell'articolo 68, intervenuta nel 1993 a temperare un sistema di immunità che aveva dato luogo ad abusi ed eccessi incompatibili con il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, il Parlamento non ha dimostrato di sapere muoversi però su un binario di correttezza nella difesa e rivendicazione delle prerogative attribuite ai propri membri in tema di libertà di opinione. La stessa Corte costituzionale è dovuta più volte intervenire (e peraltro senza ricevere adeguato ascolto) per richiamare le Camere ad un più appropriato utilizzo di tali prerogative. Le modalità attraverso le quali le Camere hanno gestito il loro potere di intervento si sono in effetti rilevate a più riprese, ad avviso del proponente, ben lontane dai criteri di responsabilità istituzionale a cui esse avrebbero dovuto attenersi. Sia nella Giunta per le autorizzazioni a procedere sia in Assemblea si sono spesso affermate posizioni di pura copertura politico-partitica o di condiscendenza amicale e di gruppo; posizioni che solo molto episodicamente hanno provocato nei parlamentari un risveglio di sensibilità verso la

delicatezza della funzione da essi esercitata attraverso quella che è a tutti gli effetti una specialissima «magistratura interna».

Superficialità di analisi e di valutazione delle singole fattispecie analizzate, distrazione cronica verso le proprie responsabilità (fino alla prassi consolidata delle votazioni in apertura di seduta senza il controllo del numero legale), patti politici, anche di natura pre-elettorale, nonché, come è stato rilevato nel corso di alcuni interventi in Assemblea, casi di incompletezza e (con riferimento alla vicenda segnalata alla Giunta e alla Presidenza della Camera dal dottor Gherardo Colombo della procura di Milano) perfino di inesattezza delle relazioni presentate all'Assemblea per le deliberazioni finali: tutto ciò non solo ha inficiato il concreto corretto svolgimento delle procedure di giudizio in merito, ma ha altresì dimostrato in sovrabbondante misura la difficoltà organica di produrre decisioni della qualità richiesta dalla particolare, alta tutela riconosciuta alla funzione parlamentare. Di fatto l'assoluta assenza di quella «terzietà» così scrupolosamente perseguita dalle stesse leggi del Parlamento come garanzia di «buona giustizia» nell'ambito di ogni altra giurisdizione, finisce per minare alla base la credibilità e la legittimità morale della protezione accordata a senatori e deputati dalla Costituzione. E fa piuttosto degenerare, come spesso si è notato, l'immunità in intollerabile e ingiustificabile «impunità».

Per questa ragione si è posta l'urgenza di modificare la procedura di esercizio della tutela. Il presente disegno di legge, che consta di un solo articolo, si propone di realizzare una procedura più equilibrata e meno permeabile alle multiformi possibilità di pres-

sione. Essa lascia alle Camere il potere di promuovere ricorso alla Corte costituzionale avverso le valutazioni del magistrato competente circa la sussistenza, nelle fattispecie in-

teressate, dei requisiti di insindacabilità previsti dall'articolo 68 della Costituzione e affidando alla Corte costituzionale il pronunciamento definitivo su tali casi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei procedimenti a carico di senatori e deputati della Repubblica spetta al magistrato competente stabilire l'applicabilità delle garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione a tutela della libertà di voto e di opinione dei parlamentari nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Qualora ritenga che il magistrato competente abbia disatteso le garanzie di cui all'articolo 68 della Costituzione, la Camera di appartenenza del parlamentare nei confronti del quale si procede può promuovere ricorso alla Corte costituzionale.

3. Nel caso di cui al comma 2 spetta alla Corte costituzionale pronunciarsi in via definitiva sulla sussistenza dei requisiti di insindacabilità previsti dall'articolo 68 della Costituzione.